



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE

Sede legale: Piazza Roma, 1 – 25051 Cedegolo (BS)

Sede operativa: Via San Zenone 9 – 25040 Berzo Demo (BS)

tel. 0364/61100 – fax 0364/622675 – C.F. 90009010175 – P.I. 02148860980

info@unionevalsavioire.bs.it - unione.valsavioire@pec.regione.lombardia.it

Prot. 1937

Cedegolo, 16 luglio 2020

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo

procedura telematica sulla piattaforma di e-procurement denominata SINTEL

procedura: aperta articoli 3, comma 1, lettera sss), e 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016
criterio: minor prezzo di cui agli artt. 36, comma 9-bis e 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.

RIQUALIFICAZIONE LUNGO LA S.P. 42 E MESSA IN SICUREZZA DALLA PROG.VA KM 99+440 ALLA PROG.VA 105+035, SOTTESA DALLA NUOVA VARIANTE, NEI COMUNI DI SELLERO, CEDEGOLO E BERZO DEMO, E LUNGO LA S.P. 6 NEI COMUNI DI CEVO E SAVIORE DELL'ADAMELLO – LOTTO N. 1

CUP: J57H16000310003

CIG: 8355000C1A

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

In riscontro ai quesiti pervenuti alla data del 17.07.2020

QUESITO N. 1

In caso di ATI orizzontale la certificazione ISO 9001:2015 deve essere posseduta da tutte le imprese costituenti l'ATI o basta che la stessa sia posseduta dall'impresa mandataria capogruppo (in possesso di attestazione SOA categoria OG3 classifica III).

RISPOSTA QUESITO N. 1

In considerazione:

- a) del valore dell'appalto che reclama l'obbligatorietà della certificazione in questione;
 - b) del fatto che la mandataria che possiede la certificazione non integra da sé sola la categoria e la classe richieste (da qui la necessità di un ATI orizzontale);
 - c) del fatto che la certificazione ISO 9001:2015 è requisito soggettivo che attiene all'organizzazione aziendale;
 - d) della necessità di acquisire nell'interesse della stazione appaltante maggiori garanzie di affidabilità dell'appaltatore;
- tutte le imprese costituenti l'ATI debbano possedere la certificazione in parola.

QUESITO N. 2

Si rappresenta che l'art. 3.2.4. "Operatori economici che ricorrono all'avvalimento": stabilisce che "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), alle seguenti condizioni: a) l'avvalimento non è ammesso per i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1; b) l'avvalimento non è ammesso, ai sensi dell'art. 89 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, per i requisiti di cui al punto 3.1.3, lettera 1a)".

Pervero, l'art. 3.1.3 lett. 1a) individua la categoria SOA richiesta per l'esecuzione delle lavorazioni in esame, rientranti notoriamente nell'ambito OG3.

Trattasi di categoria generale per la quale non si ravvisano le condizioni escludenti di cui all'art. 89, comma 11, del C.C.P.: la OG3, infatti, non è inclusa nell'elenco fissato all'art. 2 del DM n. 248/2016 (cd. SIOS).

Vorrà pertanto codesta spett.le S.A. fornire chiarimenti in merito al punto 3.2.4. lett. b) che esplicita che non è ammesso l'avvalimento, sottolineando come per la qualificazione richiesta sia ammissibile l'istituto dell'avvalimento.

RISPOSTA QUESITO N. 2

L'attestazione SOA è un requisito di capacità tecnica (punto 3.1.3 del Disciplinare di gara) che ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. può essere soddisfatto avvalendosi delle capacità di altri soggetti.

Si tratta pertanto di un errore l'indicazione al punto 3.2.4 del disciplinare dell'impedimento dell'istituto dell'avvalimento previsto dalla normativa nazionale, che supera le previsioni del Bando. Non sussistono infatti, per la gara in argomento, limitazioni specifiche di cui all'art. 89, comma 11 del Codice dei Contratti Pubblici.

QUESITO N. 3

Buongiorno, la presente comunicazione per definire se la presa visione dei luoghi sia possibile che venga effettuata da un dipendente (tecnico) opportunamente delegato dal Legale rappresentante della Società come previsto dal codice dei contratti, e precisato Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (cfr. Delibera AVCP n. 206 del 21 giugno 2007; Parere AVCP n. 33 del 11 marzo 2009; Parere AVCP n. 104 del 9 giugno 2011)

RISPOSTA QUESITO N. 3

Come previsto dal Disciplinare di gara punto 3.3.3 il sopralluogo può essere effettuato esclusivamente:

- da un soggetto di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, dotato di legale rappresentanza o di poteri contrattuali oppure dal direttore tecnico, attualmente in carica;
- da un soggetto terzo solo se munito di apposita procura notarile;

Si faccia riferimento alla DELIBERA ANAC N. 1181 del 19 dicembre 2018.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Giovanna Pelloli

"Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii"